

□ **Mozione n. 193**

presentata in data 20 settembre 2011

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Pieroni

“Progetto Fileni”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che la Ditta Fileni ha richiesto al Comune di Osimo di realizzare a San Paterniano tre capannoni per l'allevamento di polli;

che il Comune di Osimo ha emesso il certificato di assetto territoriale relativamente alla richiesta della Ditta Fileni di insediamento di un allevamento avicolo riguardante una pluralità di particelle catastali;

che detta certificazione ha verificato la compatibilità a detta destinazione soltanto per alcuni frustoli di terreno;

che successivamente, una volta esaminata la consistenza dell'intervento, lo stesso Comune di Osimo ha inviato una nota informativa alla Regione Marche (autorità competente all'AIA) riguardo i contenuti di detta certificazione, operando una interpretazione normativa. Infatti la definizione di allevamenti zootecnici di tipo industriale disciplinati dalla legge regionale 13/90 di fatto era venuta meno per l'abrogazione dei connotati che rappresentavano detta definizione, determinati quest'ultimi dalla legge 319/1976 abrogata dall'articolo 63 del d.lgs 152/1999;

che pertanto, in detta nota, si rappresentava alla Regione Marche che forse la definizione di allevamento intensivo poteva essere identificato con il vecchio termine di allevamento zootecnico di tipo industriale. La questione interpretativa era di fondamentale importanza perché il comma 3° dell'art.3 della L.R. 13/90 faceva riferimento alle industrie nocive ed agli allevamenti industriali;

che le industrie nocive sono quelle industrie insalubri che non possono essere collocate mai nell'abitato mentre le insalubri, ove rese non insalubri con particolari accorgimenti, possono essere collocate anche nell'abitato. Pertanto, un allevamento zootecnico che rientra sempre nel novero delle industrie insalubri, poteva non essere nocivo, (particolari precauzioni parere ASUR) mentre, un allevamento zootecnico di tipo industriale la l.r. 13/90 lo equipara urbanisticamente comunque alle industrie nocive;

che quindi, in conclusione, si e' assimilata la definizione degli allevamenti intensivi fornita dalla legge nazionale a quella di allevamenti industriali (ove la definizione data dalla l.r. 13/90 era di fatto decaduta per l'abrogazione della legge 319/1976), ciò comporterebbe l'incompatibilità con le norme di PRG;

che in sede di conferenza dei servizi si e' rappresentata detta interpretazione richiedendo espressamente all'Autorità Competente (Regione Marche) di esprimersi sull' interpretazione del Comune di Osimo;

che l'Autorità competente ha chiesto che fosse il Comune di Osimo a riformulare alla Regione Marche, con procedimento separato, il succitato parere contravvenendo palesemente ai compiti e competenze della conferenza dei servizi. In detta sede inoltre erano state segnalate incongruenze, carenze ed incompatibilità da parte dell'Amministrazione Provinciale di Ancona;

che la Conferenza dei servizi si e' aggiornata ed il Comune di Osimo nel frattempo ha formulato una richiesta di parere all'Ufficio Legislativo della Regione Marche, che ha avuto riscontro soltanto per una parte del quesito, mentre ha rimandato al servizio agricoltura della Regione Marche la risposta per l'altra parte del quesito;

che il Comune di Osimo ha riformulato la parte non risposta dal Servizio Legislativo al Servizio Agricoltura della Regione Marche ma a tutt'oggi non si e' avuto riscontro;

che , nel frattempo, il Comune di Osimo individuava ampie zone di tutela del territorio in cui veniva inibita la possibilità di insediamento di quelle industrie nocive da sottoporre a V.I.A;

che, nella successiva conferenza dei servizi, venivano sottoposti all'esame della conferenza stessa la documentazione relativa al mezzo parere dell'Ufficio Legislativo Regionale e gli atti di consiglio riguardanti le nuove aree di tutela in cui ricadeva anche quella in esame, prendendo, inoltre, che le prescrizioni e richieste formulate dalla Provincia di Ancona non erano state tutte adempiute;

Considerati che nonostante ciò, in presenza della sola Autorità Competente e del Comune di Osimo, con parere contrario di quest'ultimo, la Regione Marche ha concluso positivamente il procedimento di A.I.A. in dispregio alle norme articolo 14ter della legge 241/1990 "La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti" così come richiamato dall'articolo 29quater comma 5 e 7 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

La Giunta regionale a:

1. Fornire le motivazioni che hanno portato ad un siffatto comportamento dei propri uffici in palese contrasto con la normativa vigente;
2. A rinnovare l'intero procedimento tenendo conto delle osservazioni dettate dall'Amm/ne Prov/le di Ancona e dal Comune di Osimo;
3. A fornire un parere esaustivo alla richiesta formulata dal Comune di Osimo.